



**Accordo tra la Regione Lazio e “Sapienza” Università di Roma disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145.**

La Regione Lazio (Codice Fiscale 80143490581), con sede legale in Via Cristoforo Colombo, n. 212, 00145 - Roma

E

“Sapienza” Università di Roma, rappresentata legalmente dal Rettore pro tempore Prof. Eugenio Gaudio, con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n. 5, Codice Fiscale 80209930587 e partita IVA 02133771002, ivi domiciliato per la sua carica ed agli effetti del presente atto, in prosieguo denominata “Università”

Premesso quanto segue:

- 1) la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 547 e ss. - come modificata dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, e dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale" dispone che:
  - a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
  - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
  - le Aziende e gli Enti del SSN possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
  - i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni



del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;

- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

2) che in attuazione della predetta L. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso Sapienza Università di Roma;

3) che il d.l. 9 marzo 2020 n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19" dispone all'art. 1, co.1, lett.b) che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza possano procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto;

4) che fino al perdurare dello stato di emergenza sono soddisfatte tutte le condizioni previste per cui è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica, purché risulti definito, anche in assenza dell'accordo quadro di cui alla L. 28 febbraio 2020 n.8, l'accordo tra la Regione e Sapienza Università di Roma previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;

5) che con il presente accordo le Parti intendono definire, fino al perdurare dello stato di emergenza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

6) che la formazione pratica si svolge nell'Azienda sanitaria o Ente presso il quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina d'interesse



si conviene quanto segue

- 1) Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2) Sapienza Università di Roma (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, coerentemente con il progetto formativo deliberato dal Consiglio della Scuola, dal medico specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n.68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".
- 3) L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale è effettuata dalle aziende sanitarie le cui strutture operative, nell'ambito delle quali il medico è incardinato, sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n.368/1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017.
- 4) in tutti i casi in cui la struttura operativa non sia inserita nella rete formativa della Scuola di specializzazione cui è iscritto il medico in formazione si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n.402/2017 per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso, il Consiglio della Scuola, valutato che tale percorso consenta il completamento della formazione dello specializzando, approva - entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda interessata - un progetto formativo individuale e specifico da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.
- 5) I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
- 6) le Aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il Consiglio della Scuola - anche avvalendosi del tutor - stabilisce sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia, secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.



- 7) Lo specializzando medico svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. L'attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, e le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
- 8) Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:
  - o stipendio tabellare;
  - o indennità di specificità medica;
  - o indennità di esclusività;
  - o indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
  - o retribuzione di risultato, ove spettante; o retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
- 9) Il medico specializzando assunto ai sensi del presente accordo non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.
- 10) Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.l. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle graduatorie.

Letto, sottoscritto digitalmente

Data \_\_\_\_\_